

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria»
(241)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC)	9, 14
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2, 6, 7 e <i>passim</i>
NESPOLO (PCI)	9, 13
MITTERDORFER (Misto-SVP)	10, 14, 16
SCOPPOLA (DC)	6
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	2, 4, 5 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7, 8 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 19,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria» (241)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il conferimento delle supplenze del personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 9 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, noi abbiamo esaminato in sede referente questo provvedimento e abbiamo preso atto anche degli emendamenti relativi all'articolo 2 e all'articolo 4 che furono presentati dal Governo. Decidemmo unanimemente di chiedere la sede deliberante e di trasmettere alla Commissione bilancio e alla Commissione affari costituzionali non solo il disegno di legge ma anche gli emendamenti che il Governo stesso aveva presentato al suo testo. Le due Commissioni hanno effettuato l'esame esprimendo il loro parere e sulla base di questo parere il Governo stasera ha operato alcuni ritocchi al suo testo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha presentato infatti una serie di emendamenti per conformare, come ha poc'anzi detto il relatore, il testo presentato alle richieste della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Si riserva di spiegare, se ce ne sarà bisogno, ciascun emendamento al momento della discussione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Io credo che la cosa migliore sia che il Governo stesso li illustri perchè si tratta, per quello che mi è dato sapere, di piccole variazioni di carattere formale, dopodichè riprenderemo l'esame del provvedimento.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come i commissari ricorderanno, la Commissione bilancio aveva dato parere favorevole al complesso del provvedimento ma si era riservata di esprimere un parere per quanto riguardava gli emendamenti chiedendo una sospensione dell'esame del provvedimento stesso.

Quest'oggi c'è stata la riunione della Commissione bilancio che ha dato parere favorevole anche sugli emendamenti, salvo, per quanto

riguarda l'emendamento all'articolo 4; per esso si richiede di posporre le parole: «previste nella presente legge» dopo le parole: «in ruolo», in quanto si poteva ravvisare nell'emendamento presentato dal Governo una estensione della norma a tutti i casi, cosa che invece non era nelle intenzioni, ma riservando solo ai partecipanti a questo concorso la possibilità di essere immediatamente collocati in ruolo. Questo per le note ragioni di carenza di personale nelle università e quindi nella massima urgenza di sistemare alcune università, in particolar modo quelle di nuova istituzione.

Per il resto, sugli emendamenti presentati dal Governo agli articoli 2 e 4 il parere è stato favorevole.

Per quanto concerne invece la Commissione affari costituzionali, è a conoscenza dei commissari il parere espresso dalla Commissione stessa. Il Governo presenta quindi i seguenti emendamenti:

All'articolo 1:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Scaduto tale periodo il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei».

Al secondo comma infine sostituire le parole: «fissate dal consiglio di amministrazione dei singoli atenei» con le seguenti: «determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

All'articolo 3:

Al secondo comma, sopprimere le parole: «i vincitori dei concorsi saranno assegnati nelle sedi ove hanno effettuato le supplenze».

Subemendamento all'articolo 4.

Posporre le parole «previste nella presente legge» dopo le parole «in ruolo».

Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 - emendamento aggiuntivo al primo comma ed emendamento parzialmente sostitutivo al secondo comma - sono l'ottemperanza ai dettati della Commissione affari costituzionali per quanto riguarda l'articolo 1. Gli emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 4 sono stati anch'essi redatti e presentati in conformità a quanto stabilito dalla Commissione affari costituzionali e bilancio.

Se c'è bisogno di altri chiarimenti sono a disposizione dei commissari.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio praticamente ha espresso parere favorevole, con quella precisazione che il rappresentante del Governo ha già illustrato.

Invece la Commissione affari costituzionali ha inviato un parere, nella prima parte del quale è contenuto un ammonimento.

Lo leggo: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole al suo ulteriore *iter*, a condizione che siano modificati gli articoli 1 e 3, come di seguito precisato.

Pur rendendosi conto delle particolari esigenze che hanno consigliato il Governo alla presentazione del disegno di legge in esame, la Commissione non può non riaffermare preliminarmente, in via di principio, che il sistema di riservare al personale precario i concorsi per la assunzione ai posti di ruolo non può essere considerato il più idoneo ad assicurare il buon andamento dell'Amministrazione, e richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di attenersi in avvenire a tale criterio, anche al fine di assicurare il rafforzamento della moralità pubblica». Ovviamente il rilievo, l'ammonimento, è fondato. Bisognerà che si faccia in modo che in futuro si evitino queste cose, soprattutto che si eviti il determinarsi di condizioni che poi portano a queste situazioni.

Come ho spiegato in precedenza, anche in questo caso è avvenuto che sono stati assegnati posti per i livelli tecnici e amministrativi ma poichè la legge, nelle norme concorsuali, prevedeva l'assunzione di personale in via provvisoria, è accaduto che tale personale è stato assunto proprio in via provvisoria. Inoltre è stata ritardata, da parte dell'università, l'indizione del concorso, per cui si è venuto a creare questo tipo di precariato.

Il parere della prima Commissione permanente prosegue:

«Con tale riserva la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge in titolo, a condizione che nell'articolo 1 sia stabilito (in conformità di quanto statuito nelle più importanti leggi che regolano l'assunzione dei supplenti: decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971; legge n. 70 del 1975; decreto legge n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) che allo scadere dei cinque mesi del periodo di supplenza il rapporto di lavoro sia considerato risolto *ipso iure* senza bisogno di licenziamento, con divieto di riassunzione almeno per i sette mesi successivi, e con responsabilità personale dei funzionari che abbiano continuato a consentirne l'utilizzazione o abbiano fatto luogo a riassunzioni prima della fine del periodo vietato; e inoltre a condizione che sia la legge a stabilire criteri ai quali le università dovranno attenersi per l'assunzione di supplenti...».

A questo proposito desidero leggere l'articolo 1 così come era formulato nel disegno di legge governativo n. 241:

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ai casi di assenza dal servizio di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale, collocati in aspettativa per servizio militare di leva e delle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal servizio, è consentito il

conferimento di supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi».

Come i colleghi ricorderanno, scompare la possibilità di nominare un supplente per i posti vacanti in assenza di concorsi. L'articolo 1 prosegue:

«Dette supplenze saranno conferite dai rettori e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo criteri e modalità fissate dal consiglio di amministrazione dei singoli atenei.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38».

Gli emendamenti all'articolo 1 che oggi il Governo presenta in ottemperanza al parere della prima Commissione affari costituzionali propongono:

«Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

“Scaduto tale periodo il rapporto è prorogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi”.

Scaduto tale periodo indica o il servizio militare o il puerperio. Segue:

“I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei”.

Al secondo comma infine sostituire le parole: «fissato dal consiglio di amministrazione dei singoli atenei» con le seguenti: «determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero della pubblica istruzione». Il parere della prima Commissione richiede che le norme siano fissate per legge e non rinviate ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione. Non so se questo sia possibile.

PRESIDENTE. Cosa dice il parere su questo punto?

SPITELLA, *relatore*. Il parere dice: «a condizione che sia la legge a stabilire criteri ai quali le università dovranno attenersi per l'assunzione dei supplenti».

PRESIDENTE. Desidero un chiarimento dal relatore ed eventualmente dal Governo. L'emendamento presentato dal Governo vuole rispondere alla obiezione della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali affermando che si deve porre fine al rapporto dopo cinque mesi e che il supplente medesimo potrà essere riassunto soltanto dopo altri dodici mesi. L'emendamento ha l'intento di evitare che si acquisiscano dei diritti. Il quesito che intendo sottoporre al relatore ed al Governo è il seguente: se il titolare è assente a causa del servizio militare o del puerperio, quindi è assente per più di cinque mesi, periodo in cui viene nominato un supplente, alla scadenza dei primi cinque mesi che cosa

accade? Il vecchio supplente viene eliminato in forza del comando della norma, ma è contemplata la possibilità di nominare un altro supplente? Secondo il mio parere così come è formulato, tale emendamento consente la nomina del secondo supplente.

La preoccupazione che la Commissione affari costituzionali ha manifestato è proprio questa: cercare di evitare un accumulo di precari con il diritto, o quanto meno con la pretesa, alla stabilità. Questo inconveniente dei precari, anzichè ridursi, con questa norma si aggrava.

Dopo i cinque mesi, infatti, continua la vacanza del posto visto che il servizio militare ha la durata di dodici mesi e il periodo del puerperio può andare oltre i cinque mesi.

Ritengo che con tale normativa legittimiamo le Amministrazioni ad assumere non uno ma due supplenti. Certamente questa mia ipotesi non ha il dono della infallibilità e pertanto mi rivolgo sommessamente al relatore ed al Governo per ulteriori chiarimenti.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il motivo per cui abbiamo indicato cinque mesi è relativo alla intenzione di evitare in tutti i modi la formazione di un nuovo precariato. Di conseguenza, se è necessario prolungare una supplenza, è logico che il rettore, o chi per lui, dovrà integrarla non con lo stesso soggetto, ma con un soggetto diverso.

SPITELLA, *relatore*. Per quale motivo il Governo ha indicato cinque mesi?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo fissato cinque mesi poichè in base alle norme in vigore il precario ha diritto alla proroga se la sostituzione si protrae oltre. Esistono dei problemi sindacali.

ULIANICH. Vorrei intervenire, signor Presidente, per esprimere le mie perplessità circa l'impostazione di questo disegno di legge. Tenderei ad allinearli su una posizione di accettazione, anche perchè immagino che i sindacati abbiano auspicato una soluzione del problema come è stata qui prospettata.

Desidero chiarire peraltro che non mi sento di approvare questo disegno di legge per vari motivi, innanzitutto per il modo in cui è concepito.

All'articolo 1 primo comma, si parla di «conferimento di supplenze temporaneo per un periodo non superiore a cinque mesi»; all'articolo 2, primo comma, si parla di «servizio continuativo non inferiore a mesi sei». Non riesco a comprendere come questi mesi vengano conteggiati.

Al terzo comma dell'articolo 1 è abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e poi all'articolo 2 si fa riferimento immediato allo stesso comma dello stesso articolo. Ma che tipo di legislazione è? Prima si abroga un articolo e all'articolo seguente immediatamente ci si richiama all'articolo abrogato!

SCOPPOLA. Siccome è stato abrogato si dà una nuova disciplina.

ULIANICH. Ma qui si legge: «il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi 6...». Mi chiedo inoltre perchè mesi 6 e non mesi 7 o 5. Pongo anche un'altra domanda: perchè proprio dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1982? Desidererei conoscere come siano stati fissati questi parametri e perchè essi si riferiscano unicamente a questi due anni. Mi sembra di avvertire in questa legge il tentativo – può darsi che mi sbagli – di inserire attraverso concorsi riservati soltanto dei supplenti con caratteristiche di servizio troppo precise. Non so quali motivazioni possa addurre il Governo. Se mi convincerà sono pronto a rivedere le mie posizioni, le mie perplessità. Se avrà delle motivazioni sufficienti, manterrò le mie perplessità e non voterò a favore di questo disegno di legge.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa, ma l'articolo 1 e l'articolo 2 trattano due materie completamente diverse; infatti l'articolo 1 stabilisce per il futuro come verranno assegnate le supplenze, ed in tal caso si dice che, dal momento che per normativa sindacale la supplenza non può essere superiore a mesi 5 (perchè altrimenti si ha una proroga per legge), la supplenza non può avere una durata superiore a 5 mesi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, compaiono i 6 mesi proprio perchè coloro che possono partecipare a questo concorso riservato devono aver avuto un certo tipo di rapporto continuativo, nell'ambito certo limitato nel tempo, che però non sia un rapporto di entrata e uscita nell'università nel breve periodo dei 15 o dei 20 giorni.

ULIANICH. Ma perchè questi due anni?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa, forse non è arrivato all'onorevole senatore il testo dell'emendamento, presentato dal Governo, che non è riferito nè al 1° novembre 1980 nè al 31 ottobre 1982, ma al periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983. Perchè questi tre anni? Perchè è proprio a causa delle supplenze assegnate in questi tre anni che si è avuto questo precariato «atipico» ed essendo questo un disegno di legge fatto *ad hoc* per sistemare la situazione che si è venuta a creare soprattutto nelle università di nuova istituzione – ne cito una per tutte, Tor Vergata – si è preso in considerazione proprio il periodo in cui sono state conferite queste supplenze e non un altro periodo. Era stato stabilito originariamente un lasso di tempo di due anni, però, esaminando più approfonditamente le situazioni presenti oggi nelle università, si è stabilito, anche dietro sollecitazione delle tre confederazioni sindacali, di portare il periodo da 2 a 3 anni.

ULIANICH. Si tratta poi di due anni e mezzo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Ulianich, il termine *a quo* dipende dalla legge.

ULIANICH. Lo so. Ma io non sono convinto, chiedo scusa; qui vedo un elemento, che è riferito dal sottosegretario a Tor Vergata, esteso sul piano della legislazione a tutte le università italiane.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho fatto l'esempio di Tor Vergata.

ULIANICH. D'accordo, ma credo comunque che questo sia un metodo di assunzione che non si giustifica; vengono effettuate delle supplenze, poi si verifica che sono stati fatti più di 6 mesi ed allora tali persone vengono assunte, ma secondo quale criterio avviene questo? Facciamo dei concorsi riservati, ma perchè? A me sembra veramente ingiusto questo modo di procedere nei confronti di coloro i quali non possono partecipare ai suddetti concorsi perchè sono stati assunti per un certo periodo dei supplenti che usufruivano di concorsi riservati.

Io prego la Commissione di voler considerare su un piano di giustizia distributiva questo modo di procedere.

PRESIDENTE. Quindi il periodo di queste supplenze va dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983; e per quelli che vengono dopo?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa, c'era il blocco.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Infatti non esiste il problema del «dopo», perchè sono state bloccate le assunzioni.

PRESIDENTE. Ma facciamo l'ipotesi, senatore Spitella, che ci siano supplenti che stanno prestando servizio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La legge finanziaria 1983, entrata in vigore nell'aprile 1983, ha bloccato le assunzioni che in questo momento non sono possibili per nessuna ragione.

PRESIDENTE. Quindi, non vi sono attualmente supplenti in servizio?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una parte sono in servizio, ma possono partecipare a questo concorso solo se hanno effettuato i 6 mesi di supplenza nel periodo stabilito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Penso che la realtà sia questa: quelli che erano in servizio, assunti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria, con una norma approvata dal Consiglio dei ministri sulla base della legge finanziaria, hanno avuto la deroga due mesi fa e sono stati mantenuti in servizio. La legge finanziaria prevedeva che in via eccezionale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si poteva derogare al suddetto blocco; allora, circa due mesi fa c'è stato un provvedimento del Consiglio dei ministri che ha stabilito che chi aveva fatto 6 mesi poteva essere mantenuto in servizio, ma si tratta sempre di persone assunte prima dell'aprile 1983.

PRESIDENTE. Per non creare nuove ingiustizie, a mio parere, bisognerebbe che i supplenti che hanno prestato questi sei mesi di servizio nel periodo che comprende gli interi anni dal 1980 al 1983 venissero presi in considerazione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non è possibile.

PRESIDENTE. Ma se non si fa questa precisazione (facciamoci carico di quelli che sono in servizio dopo il 31 marzo e che hanno già maturato i sei mesi di supplenza), mi domando che cosa diranno questi ultimi di fronte ad una norma che ripesci i supplenti che sono stati in servizio per sei mesi e che sono stati ammessi ai concorsi, perchè l'ultimo comma stabilisce la permanenza in servizio fino al concorso solo di coloro che sono attualmente in servizio; ma possono esservi, ripeto, e mi rivolgo soprattutto al Governo, dei supplenti che sono in servizio posteriormente al 31 marzo 1983.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile, la legge finanziaria lo vieta.

PRESIDENTE. La legge finanziaria vieta tante cose che poi invece si sono realizzate.

NESPOLO. È successo anche l'anno scorso.

CAMPUS. Io nutro le stesse perplessità del Presidente. La legge finanziaria, se non vado errato, vieta questo conferimento di supplenze dal 1° aprile 1983 - in proposito gradirei una spiegazione da parte del Governo -, ma non credo che lo vietasse al 1° febbraio 1983. In questi casi il supplente deve essere escluso?

PRESIDENTE. Non sono contrario; ormai queste situazioni le dobbiamo sanare, però saniamole secondo giustizia.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se era stato assunto il 1° febbraio 1983, ha compiuto i sei mesi se è ancora in servizio!

PRESIDENTE. Senatore Spitella, il calcolo dei sei mesi si fa entro il 31 marzo. Quello che dico è contro i miei principi, perchè io sono per il rigore; però, non facciamo che sanare alcune ingiustizie le moltiplichiamo!

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, se la Commissione intende ampliare questi termini, il Governo si dichiara favorevole, non ci sono problemi, pur dichiarando che non credo esistano situazioni di questo genere; se la preoccupazione della Commissione è questa, il Governo si dichiara disponibile.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Così facendo, però, dovremo tornare presso la Commissione bilancio. Cerchiamo di chiarire il problema, perchè non sono ancora convinto.

MITTERDORFER. Signor Presidente, nel provvedimento al nostro esame vi sono due disposizioni.

L'articolo 1 regola per il futuro la questione delle supplenze stabilendo che esse non possono andare oltre i cinque mesi, quindi ci sarà quello spazio di dodici o di sette mesi, a seconda dei casi, fino a che questo supplente potrà essere riassunto per altri cinque mesi. Questa è una norma a regime che dovrebbe valere come tale.

Poi abbiamo, negli altri articoli, una norma di sanatoria, sanatoria che prevede che una volta che il supplente ha superato i sei mesi di supplenza, bisogna dargli, attraverso un concorso, la possibilità di entrare in ruolo.

ULIANICH. Un concorso riservato?

MITTERDORFER. Questo è il punto. Infatti, se il supplente ha prestato servizio per meno di sei mesi, è chiaro che la nuova norma viene applicata anche a lui. Se però, al momento dell'entrata in vigore di questa norma a regime, egli dovesse aver superato i sei mesi, dovrebbe poter rientrare in questa forma di sanatoria. Questo è il problema. Allora si che si presenta la questione del 31 marzo, perchè è vero che dopo il 31 marzo non ci sono state più assunzioni, ma i supplenti che sono stati assunti prima - come giustamente rilevava il senatore Campus - possono aver maturato nel frattempo i sei mesi e quindi non sarebbe giusto lasciarli fuori; domani i sindacati ci verrebbero a dire: ci sono altri che hanno maturato i sei mesi e che quindi dovrebbero essere collocati in ruolo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare la Commissione che a partire da sei mesi prima del 31 marzo 1983 non ci sono state assunzioni di nuovi supplenti; di qui l'emendamento del Governo che ha spostato la data dal 31 ottobre 1982 al 31 marzo 1983 proprio per far rientrare tutti i supplenti nell'ambito dei sei mesi.

PRESIDENTE. Da quanto tempo anteriormente al 31 marzo, che sarebbe il termine del triennio, erano state sospese le assunzioni dei supplenti?

Mi sono posto il problema perchè l'ultimo comma dell'articolo 2, nel testo emendato recita: «Il personale, in possesso dei requisiti richiesti e che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi nazionali riservati di cui al precedente primo comma, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi». Se è vero che per sei mesi non ci sono state più assunzioni di supplenti, non dovrebbero esserci in servizio oggi dei supplenti.

C'era sempre il limite temporale per l'assunzione dei supplenti. Vorrei sapere dal senatore Campus come ci si comporta a Sassari con i supplenti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non c'era il limite dei sei mesi. La legge n. 38 del 1980 non poneva questo limite. Infatti l'articolo 2 della suddetta legge dispone che, fermo restando il divieto di

assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscono delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Si aggiunge quindi che gli incarichi di cui trattasi vengono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e che tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate; quindi, lo ripeto, non è che ci fosse un limite di sei mesi.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È avvenuto che mentre alcune università hanno licenziato i supplenti, altre invece li hanno mantenuti in servizio. Questa è la situazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. I precari non sono quelli – anche se forse ce ne era qualcuno – che sostituivano i militari, bensì quelli che stavano in servizio nelle more dei concorsi.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto.

ULIANICH. Vorrei invitare la Commissione a tenere conto di un altro elemento.

Se noi permettiamo concorsi riservati per supplenti che abbiano prestato sei mesi di servizio, come faremo ad impedire che analoga richiesta venga avanzata dai professori di scuola media, abilitati, con lo stesso periodo di servizio?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Distinguerai innanzitutto fra personale docente e personale non docente.

ULIANICH. Ma una volta che ci ispiriamo a certi principi, come faremo poi a non accettarli?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non nascondo che dalle affermazioni del collega Ulianich sono nati in me, come in altri colleghi, alcuni motivi di perplessità. Proporrei di muoverci verso l'approvazione degli articoli del disegno di legge. Secondo me, l'articolo 1 va comunque approvato; e ritengo ciò positivo perchè riapriamo le assunzioni per sostituire coloro che espletano il servizio militare o entrano in puerperio. È questo un problema urgente e permettetemi di giudicarlo tale anche sulla base della mia personale esperienza. Vi sono uffici composti per intero, o quasi, da donne che, perdendo tre o quattro unità contemporaneamente, incontrano difficoltà nel loro funzionamento.

Ci rendiamo conto di abusare nel rinviare il concorso allo scopo di mantenere un supplente. Credo che tutti siamo all'incirca d'accordo riguardo il disposto dell'articolo 1, mentre per l'articolo 2 ognuno di noi dovrà decidere votando secondo coscienza e con molta responsabilità.

Del resto consideriamo anche che l'ammonizione della prima Commissione era un invito a riflettere.

Propongo quindi di iniziare ad esaminare gli articoli in modo che ognuno di noi potrà esprimere il proprio parere e la propria determinazione.

PRESIDENTE. Vorrei nuovamente appellarmi al relatore ed al Governo relativamente a un problema secondo me oggettivamente incontestabile. Quando si disciplina a regime il conferimento delle supplenze per coprire i vuoti verificatisi a causa del servizio militare o del puerperio, non possiamo affermare categoricamente che i supplenti dopo cinque mesi devono essere revocati dall'incarico. Non possiamo dire questo poichè la vacanza del posto rimane anche dopo i cinque mesi ed è quindi necessario nominare un altro sostituto o estendere la durata del periodo di supplenza. Secondo me in questo modo si aumenta, anzichè ridurre il rischio su cui anche la prima Commissione ha richiamato la nostra attenzione.

Vi prego quindi di considerare la possibilità di modificare la normativa, indicando che il supplente rimane in carica per tutto il periodo del servizio militare o del puerperio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ma quando il supplente ha prestato servizio per dodici mesi, chi potrà poi mandarlo via?

PRESIDENTE. Ma se il supplente deve abbandonare l'incarico in nome della normativa qui enunciata, come fate a non consentire allora la assunzione di un altro supplente?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordarle che questa norma l'hanno accettata molti Ministeri. Ad esempio il Ministero delle poste e telecomunicazioni assume per tre mesi; l'assunzione di altri tre mesi, poi, subentra dopo una interruzione del servizio e pare che tale meccanismo funzioni. Se indichiamo un periodo superiore ai cinque mesi sicuramente otterremo effetti che non auspichiamo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi perdoni, signor Presidente, ma poichè io ho assistito ai lavori della Commissione affari costituzionali, posso meglio chiarire l'intenzione espressa nel parere che c'è stato inviato. La prima Commissione non si è posta assolutamente il problema dei cinque mesi, nel senso di prolungarli o di ridurli. Ma si è preoccupata che i cinque mesi non diventassero dieci o dodici ed ha chiesto al Governo una ulteriore limitazione per non permettere al supplente di prolungare la supplenza e per non permettere al rettore, o a chi per lui, di conferire nuovamente la supplenza alla stessa persona, di modo tale che la sostituzione potesse apparire a tutti gli effetti prolungata.

Il senatore Sandulli, relatore della Commissione, addirittura ha detto che doveva essere esplicito nella legge che chi si adoperasse per il prolungamento della supplenza ne fosse responsabile di fronte alla legge sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista pecuniario. Da queste considerazioni si è mosso l'emendamento del Governo.

La Commissione è sovrana di adottare tutte le deliberazioni che ritiene opportune, ma desidero far presente che, in caso di modificazioni, il disegno di legge deve ritornare alla Commissione affari costituzionali per poter essere nuovamente esaminato.

Il Governo ha auspicato la massima urgenza per l'approvazione del disegno di legge e le richieste del Governo derivano da un accordo con le confederazioni sindacali e dalla constatazione della situazione veramente critica di molte università. Ho citato quella di Tor Vergata, potrei citare quella di Brescia e tante altre sedi universitarie, dove è necessario sistemare immediatamente il problema del conferimento delle supplenze al personale non docente, poichè in caso contrario queste università rischiano di dover interrompere le loro attività.

NESPOLO. Tutti noi ci troviamo in grande difficoltà nell'esaminare questo provvedimento. La difficoltà nasce da un fatto specifico, menzionato anche dal rappresentante del Governo: esiste una trattativa fra Governo e sindacati sulla materia. Non si tratta solamente di una questione di principio riguardo la autonomia del Parlamento, cosa che è già di per sé molto importante. Notiamo che, quando si legifera non sulla base di una autonoma valutazione del Governo o del Parlamento ma sulla base di accordi predeterminati, ci sono difficoltà per tutti e i problemi sono reali. Esiste una differenza fra una legge come quella che oggi discutiamo e una legge che fosse nata autonomamente da una proposta tempestiva del Governo, poichè oggi cerchiamo di riordinare una situazione di fatto già determinata. Vorrei riprendere dei concetti già espressi dal senatore Ulianich: esiste un problema di insufficienze nella Pubblica amministrazione, esiste il problema dei supplenti nella scuola. Si rischia di aggravare una situazione già delicata, mentre sarebbe preferibile una iniziativa autonoma e tempestiva del Governo; questo lo dico anche a nome del gruppo politico al quale appartengo.

Riguardo l'articolo 1, condivido appieno le osservazioni del presidente Valitutti, perchè il periodo del puerperio dura sei mesi o poco più, mentre il servizio di leva viene espletato per dodici mesi. Non vorrei che, fra un anno o due, legge finanziaria o no, dovremmo votare un'altra legge poichè quella in discussione, così come è formulata rischia di riprodurre una situazione già esistente. Quindi proporrei di lasciare il limite dei cinque mesi per l'evidente motivo di non causare altri squilibri nella Pubblica amministrazione; infatti, se attribuiamo una supplenza per dodici mesi, non c'è dubbio che aspettative dalle quali si muovono poi provvedimenti di questo genere si moltiplicano; ed una persona che ha fatto dodici mesi di servizio si sente ormai di ruolo. Noi pertanto saremmo d'accordo per aumentare il limite dei cinque mesi; saremmo invece dell'opinione di stabilire esplicitamente in questo articolo 1, alla fine del primo comma (potrò poi formalizzare l'emendamento), che per il periodo eventualmente successivo l'Amministrazione dovrà coprire i posti con una rotazione degli organici, come avviene normalmente nelle scuole.

PRESIDENTE. Avvalendosi cioè del personale in servizio! Anch'io avevo pensato a questa stessa soluzione; però non ho osato proporla perchè così si inficia lo stesso articolo che prevede la supplenza: infatti,

se si propone di ricorrere alla rotazione nei mesi successivi, si potrebbe obiettare che tanto vale effettuarla subito. Dietro ciò che lei ha detto c'è un senso della realtà al quale a me piace rendere omaggio: nelle scuole medie e secondarie questo meccanismo non esiste ma è anche vero che il personale non docente delle scuole secondarie è costituito da poche unità, tuttavia una norma simile non c'è.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Esiste una norma inversa che stabilisce che per i primi giorni la sostituzione è effettuata dal personale con il sistema della rotazione e che soltanto quando l'assenza è lunga si ricorre alla supplenza vera e propria.

PRESIDENTE. Ma questo vale per gli insegnanti, non per il personale non docente; le assenze dovute a puerperio o a servizio militare non sono colmabili con il ricorso a supplenza.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile, per ovviare agli inconvenienti segnalati da più parti, procedere come fanno le USL per l'assunzione a termine di personale medico. Ossia i supplenti per i posti non ricoperti mediante concorso potrebbero essere assunti per cinque mesi, licenziati per un giorno ed eventualmente riassunti; ciò spezzerebbe il rapporto continuativo di lavoro ed impedirebbe che si configuri un incarico vero e proprio.

Vorrei dire inoltre, a titolo personale, che io sono contrario ai concorsi riservati perchè sono dell'opinione che chi ha effettuato una supplenza ha, rispetto ad altri, un titolo in più per partecipare ad un concorso nazionale ma ho l'impressione che i concorsi riservati creino più ingiustizie di quelle che vogliono riparare. Sono d'accordo con quanto affermato dal relatore Spitella e dal rappresentante del Governo circa l'urgenza di deliberare su qualcosa; forse parlo con inesperienza, ma una soluzione potrebbe essere quella di approvare soltanto l'articolo 1, nel testo emendato, perchè è necessario mettere le università in condizione di andare avanti con alcune supplenze; se poi il Governo ritiene di fare dei concorsi per un numero di posti uguale a quello dei posti destinati a supplenza, tutti potrebbero partecipare e chi ha effettuato precedentemente una supplenza avrà un titolo in più, un maggiore punteggio; mi sembra che in tal modo non si dà luogo all'ingiustizia che si creerebbe invece con un concorso riservato nei confronti di chi non ha effettuato supplenze rispetto a chi invece ha avuto una supplenza continuativa anche di sei mesi soltanto.

MITTERDORFER. Signor Presidente, il senatore Campus ha detto in parte quello che intendevo dire anch'io.

Il senatore Spitella ha citato un articolo della legge n. 38 del febbraio 1980; in questo articolo è detto con estrema chiarezza che non sono posti limitati alla supplenza, però è anche detto che nel momento in cui cade la ragione della supplenza, questo rapporto cessa inderogabilmente e quindi il problema, a mio avviso, non dovrebbe neanche sorgere. Io non conosco esattamente la normativa in materia, ma credo che dopo sei mesi di attività al servizio della Pubblica amministrazione

non derivi soltanto una legittima aspettativa, come diceva la senatrice Nespolo, ma forse anche qualcosa di più; ci sono inoltre i sindacati che affermano che quando una persona ha effettuato sei mesi di supplenza deve avere anche la possibilità di entrare di ruolo. Vorrei quindi osservare che coloro che hanno effettuato supplenze negli anni passati sapevano benissimo che non sarebbe sorto nei loro confronti un diritto soggettivo; non doveva sorgere perchè la norma non lo prevedeva. Di conseguenza - e mi ricollego a quanto detto dal senatore Campus - mi sembra veramente ingiusto bandire dei concorsi riservati per questa categoria di supplenti. Saranno senz'altro in possesso di un titolo preferenziale per avere effettuato la supplenza, avranno una maggiore esperienza e quindi saranno comunque avvantaggiati nei confronti di altri esterni nell'espletamento del concorso, ma riservare loro un concorso soltanto perchè hanno fatto una supplenza dei sei mesi (quando sapevano che alla cessazione della ragione della supplenza doveva scadere inderogabilmente il rapporto di lavoro), questo - ripeto - non mi sembra giusto.

Questa pertanto è la mia opinione per quanto riguarda l'articolo 1.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei proporre alla Commissione di continuare domani, se possibile, il nostro dibattito, per acquisire due elementi; innanzitutto, il Governo ci dovrebbe dare una motivazione precisa per questo limite dei cinque mesi, perchè nel groviglio delle norme che riguardano il pubblico impiego credo che dovremmo avere un elemento in più per chiarire questa situazione. In secondo luogo, prima di accettare l'orientamento che emerge da vari settori della Commissione di approvare soltanto l'articolo 1 e lasciar cadere gli altri, vorrei capire fino in fondo cosa questo comporterebbe immediatamente. È vero che in questo modo noi diamo alle università la possibilità di fare i concorsi e diamo a queste persone che hanno espletato supplenze dei titoli preferenziali nei concorsi nazionali, però credo che con l'attuale legge finanziaria nuovi concorsi non si possano bandire. Comunque, se si dovessero bandire, bisognerà contemplare una norma che consenta il mantenimento in servizio di questo personale fino all'espletamento del concorso perchè altrimenti, specialmente nelle università di nuova istituzione, rischiamo di rimanere completamente senza personale. Allora io credo sia utile una pausa di riflessione, anche per assumere queste informazioni; utile perchè altrimenti potremmo adottare un provvedimento che aggrava la situazione dell'università dal punto di vista proprio della sua funzionalità.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dico subito che il Governo non accetta la proposta di approvare solo l'articolo 1 e di abbandonare tutto il resto del provvedimento, anche perchè io credo che ogni Gruppo politico e ogni singolo rappresentante nel Parlamento debba assumersi le proprie responsabilità. Questa è una cosa logica e, direi, costituzionale.

Il problema dei cinque mesi mi sembra sia stato deliberato sufficientemente; quindi non saprei a questo punto il Governo che cosa possa dire di nuovo. La questione è stata definita da una prassi ormai costante che si attua nelle varie Amministrazioni dello Stato e che ha

dato i suoi frutti, nè – chiedo scusa al senatore Campus – può essere accettata da parte del Governo la sua proposta di sospendere per un giorno il rapporto di lavoro e poi, con la stessa persona, riprenderlo, perchè così facendo si contravviene a quanto stabilito dalla Commissione affari costituzionali. Non ritengo quindi assolutamente possibile che il Governo accetti una cosa del genere.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione svolta dal relatore, mi permetto di leggere l'articolo 5 del provvedimento all'esame della Commissione. In esso si stabilisce che i concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali – vedi leggi finanziarie –, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo si riferisce al concorso riservato.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha detto che il concorso riservato non è, appunto, un concorso ordinario.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ho detto un'altra cosa.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di trasformare il concorso riservato in concorso ordinario, aperto a tutti, e poi vedere se la legge finanziaria lo consenta; ma la legge finanziaria non lo consente: su questo siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Devo però fare presente ai colleghi che hanno proposto di stralciare la parte che riguarda il concorso riservato, che le norme che lo prevedono, cioè gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono norme transitorie.

Anzi, l'articolo 3 stabilisce che i concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta. Vero è che spesso il legislatore ha detto: una sola volta, ma poi è diventata un più volte; però voglio far rilevare questo aspetto perchè è significativo. Lo ripeto, si tratta di norma transitoria ed a mio avviso è opportuno rifletterci.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si passa da norma transitoria ad altre norme transitorie.

MITTERDORFER. Questa è una delle tante norme transitorie!

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,35.